



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORIGINALE PINSA ROMANA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata “ ORIGINALE PINSA ROMANA ” .

L'Associazione ORIGINALE PINSA ROMANA - non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Guidonia Montecelio (RM), in Via Monte Nero 1/3, CAP 00012 e, può istituire uffici e sedi anche in altre località.

L'Associazione Originale Pinsa Romana, può aderire, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, ha durata a tempo indeterminato. Può essere sciolta con deliberazione unanime degli associati.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione Originale Pinsa Romana ha come scopo la tutela e la promozione della Pinsa Romana, gli associati proprietari di locali che forniscono Pinsa Romana al consumatore finale saranno impegnati a fornire un prodotto rispondente alle caratteristiche di lavorazione previste dal disciplinare che ne regola la preparazione, nonché la difesa dell'originalità del marchio sociale.

La gestione e l'aggiornamento dell'Associazione avverrà tramite il sito web pinsaromana.org

L'Associazione inoltre promuoverà ed eserciterà le seguenti azioni:

-Compie e incoraggia studi, seminari, convegni, eventi, progetti territoriali con partecipazione a bandi.

-Promuove e favorisce scambi d'informazione e avvia sinergie d'interesse comune per lo sviluppo del territorio.

-Eroga servizi per i propri associati sia persone fisiche che giuridiche.

-Gestione di un apposito marchio di riconoscimento che caratterizzi gli esercizi della ristorazione in cui è possibile consumare l' “Originale Pinsa Romana”.

-Definizione di una politica di valorizzazione e diffusione del marchio adottato (campagna di lancio, manifestazione apposite, premi gastronomici, stands pubblicitari, etc.)

-Sviluppo delle capacità professionali e creazione di nuove leve di Pinsaioli sfruttando anche l'attività formativa mediante corsi specifici.

-Ricerca di prodotti alimentari sempre migliori e all'avanguardia.

Per una maggiore operatività nel raggiungimento della tutela del prodotto, l'Associazione potrà costituire una o più società di servizi del tipo a responsabilità limitata al fine di organizzare eventi per la corretta diffusione della Pinsa Romana.

In via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere in genere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone o comunque attinenti ai medesimi.

Art. 3 – Proventi

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi privati e sponsorizzazioni;
- eventuali contributi e o finanziamenti di enti ed associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle quote associative annuali in riferimento all' Art.2 dello statuto vigente;
- le quote sociali, i contributi, le sponsorizzazioni sono a fondo perduto, in nessun caso è possibile richiedere il rimborso di quanto versato, quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione Originale Pinsa Romana, le persone fisiche e le persone giuridiche, cioè tutti coloro che per la loro attività di lavoro, di studio e sociale, sono interessate all'attività dell'Associazione stessa. Tutti i soci sono tenuti al

pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio assunta con maggioranza qualificata dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari.

Sulla domanda d'iscrizione all'Associazione Originale Pinsa Romana decide, in modo inappellabile, il Consiglio con maggioranza qualificata dei presenti.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota associativa annua, comprensiva degli eventuali servizi erogati ai propri associati, tra i quali i servizi fiscali; nella misura e con le norme che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Categorie soci:

Soci Fondatori.

Sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, sovrintendono la gestione dell'Associazione, e, sono membri permanenti del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari.

Sono coloro i quali, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, durante la vita della stessa, decidono di iscriversi.

Sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Possono partecipare alle iniziative di cui l'Associazione è promotrice.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Soci Sostenitori.

Sono coloro che sostengono finanziariamente e concretamente le attività dell'Associazione.

Possono usufruire proporzionalmente attraverso una volontaria contribuzione dei servizi e degli strumenti pubblicitari e delle convenzioni dell'Associazione a seguito di apposito Regolamento deciso dal Consiglio Direttivo.

Non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Obblighi del socio

Il socio aderendo alla Associazione Originale Pinsa Romana, accetta e, nel contempo si impegna a rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, nei regolamenti interni, cooperando al raggiungimento degli scopi, tenendo una condotta irreprensibile nel rispetto della Associazione e dei suoi rappresentanti.

Art. 6 – Recesso, esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria. Il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione Originale Pinsa Romana con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
- morosità protrattasi per 90 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. L'Assemblea dei soci

L'assemblea, qualora diventi necessario nomina Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Fiscale, ed in generale qualsiasi organo esecutivo od operativo necessario per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato in maggioranza dai Soci Fondatori.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cariche

- **Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale in ogni evenienza, lo stesso coordina l'Associazione Originale Pinsa Romana per il raggiungimento degli scopi associativi, convoca l'Assemblea dei Soci e il Direttivo, predispone i Regolamenti, vigila sulla condotta dei soci nel rispetto delle direttive dello Statuto.

Vicepresidente

Qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

- **Tesoriere**

Qualora nominato, è responsabile dei fondi dell'Associazione, ed è tenuto ad informare costantemente il Presidente, ed è incaricato di redigere i rendiconti economico e finanziario, con allegati tutte le ricevute delle entrate e delle uscite. Tale documento dovrà essere approvato in direttivo e successivamente in Assemblea.

Segretario

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un segretario con compiti di gestione dell'Associazione in supporto al Presidente al quale spettano tutte le decisioni a lui demandate.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente se nominato o da un membro designato dal Consiglio Direttivo.

Oltre ai Soci Fondatori, hanno diritto d'intervento i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Spetta all'assemblea dei soci:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- nominare e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che dovrà comunque essere in maggioranza composto dai soci fondatori;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori, se necessario;
- deliberare eventuali modifiche allo Statuto che debbono comunque essere approvate preventivamente dal 75% dei Soci Fondatori;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la sua messa in liquidazione e la

nomina del liquidatore.

Art. 10 – Convocazione Assemblea

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. Essa può essere convocata anche da un Socio Fondatore.

La convocazione deve avvenire minimo otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria mediante comunicazione che deve essere spedita agli associati a mezzo posta, fax, telegramma, email, e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, e deve indicare il luogo, la data, l'orario in prima e seconda convocazione con il relativo ordine del giorno.

Art. 11 – Verbali e delibere Assemblea

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.

Qualora necessario, l'approvazione del verbale stesso sarà al primo punto della successiva Assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque non da meno dei due terzi dei Soci Fondatori.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La votazione può avvenire, su scelta del Presidente, sia per alzata di mano, voto palese, o a scrutinio segreto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività di formazione professionale e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto.

Art. 16 - Gestione del fondo associativo

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus alle quali l'associazione sia legata in un'unica ed unitaria struttura.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle

finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 – Collegio dei revisori

Qualora diventi necessario l'Assemblea generale potrà nominare ogni tre anni tre revisori dei conti, incluso il Presidente stesso.

I revisori dei conti cureranno il controllo delle spese, sorveglieranno la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiranno all'Assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori si radunerà almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni si terrà nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art. 19 - Modifiche e Scioglimento

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione Originale Pinsa Romana sono deliberate dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall'assemblea stessa, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Le relative spese saranno a carico di tutti i soci se non saranno sufficienti le casse sociali.

Art. 20 - Disposizioni generali e finali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

FIRMA

Presidente

Alberto Di Marco

Segretario

Luca Bucciarelli